



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Il Presidente

Disposizione n. 155/2022/PRES

Nomina del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 39-ter, Decreto legislativo n. 165/2001

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché l'art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica;

visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2020, registrato alla Corte il 12 novembre 2020, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ENEA composto dal prof. Federico Testa, in qualità di Presidente, dal dr. Tullio Berlenghi e dal dr. Giovanni Giuliano, in qualità di Consiglieri;

visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 luglio 2021, notificato all'ENEA il 29 luglio 2021, con cui l'ingegnere Gilberto Dialuce è stato nominato presidente dell'Agenzia ENEA, a decorrere dalla data del citato Decreto, in sostituzione del dimissionario presidente prof. Federico Testa;

visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 10 del 13 gennaio 2022, registrato presso gli organi di controllo il 18.01.2022 con comunicazione inviata all'ENEA il 2.2.2022, con cui vengono nominati due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ENEA, ad integrazione della composizione attuale dello stesso, nelle persone del professor Raffaele Bifulco e della professoressa Caterina Petrillo;

visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

visto lo Statuto dell'ENEA, approvato con Delibera n. 5/2017/CA e successive modifiche intervenute con Delibera n. 30/2019/CA, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia, nonché la successiva modifica dello stesso intervenuta con Delibera n. 60/2021/CA, pubblicato sui siti istituzionali del Ministero della Transizione Ecologica e dell'Agenzia;

premesse che l'ENEA è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

visto il Regolamento del personale ENEA allegato alla Delibera n.29/2017/CA del 4 maggio 2017, pubblicato il 17 luglio 2017, e in vigore dal giorno successivo;

vista la Legge n. 68 del 12 marzo 1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, "Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, c.d. “Legge Madia”, che, all’art. 10, introduce al citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l’art. 39-ter il quale istituisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti di nominare “il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità” al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro dei soggetti con disabilità;

vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 24/06/2019 “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- Legge 12 marzo 1999, n. 68- Legge 23 novembre 1998, n. 407- Legge 11 marzo 2011, n. 25”;

considerato che, come riportato al punto 3 della Direttiva di cui al precedente alinea, al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo, tenuto anche conto dei profili di responsabilità connessi con l’espletamento delle funzioni richieste, è opportuno che il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità sia individuato dalle amministrazioni nell’ambito del personale con qualifica dirigenziale;

ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, in applicazione alle disposizioni contenute nei sopracitati articoli 39 e 39- ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ritenuto di poter individuare quale Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità”, al quale attribuire compiti di cui all’art. 39-ter del decreto Legislativo n. 165/2001, l’Avv. Davide Ansanelli, in ragione delle comprovate capacità tecnico-professionali e del possesso di esperienze e abilità organizzative e propositive adeguate all’oggetto;

preso atto che tale nomina non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Ente

considerato che l’allegato è parte integrante della presente disposizione;

visti gli atti citati in premessa

DISPONE

di nominare l'Avv. Davide Ansanelli Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 39-ter del D. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, come introdotto dall'art. 10 del D.lgs. n. 75/2017, per la durata di un anno, rinnovabile, a decorrere dalla presente disposizione. Le funzioni relative all'incarico sono riportate in Allegato 1

di pubblicare il presente disposto sul sito istituzionale dell'Agenzia ENEA, nella Sezione Amministrazione trasparente.

Roma,

Allegato 1 alla Disposizione n. 155/2022/PRES

Stralcio

“Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 24/06/2019 “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- Legge 12 marzo 1999, n. 68- Legge 23 Novembre 1998, n. 407- Legge 11 marzo 2011, n. 25”.

3 Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità

L'articolo 39-ter del d.lgs. 165/2001, introduce la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

In base al disposto normativo, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, hanno l'obbligo di nominare il predetto responsabile, al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

L'obbligo per le predette amministrazioni tiene conto dell'esigenza di garantire misure adeguate in contesti organizzativi di maggiore dimensione. Resta fermo che le amministrazioni pubbliche con meno di 200 dipendenti possono comunque procedere alla nomina del predetto responsabile.

Il responsabile dei processi di inserimento, collaborando con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme restando le relative attribuzioni, svolge, con poteri di impulso e verifica, le seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli. Si ricorda che, secondo l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, per assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo l'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, per “accomodamento ragionevole” si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione delle richiamate misure senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. Il riferimento della previsione normativa ai “servizi competenti” richiama la necessità di segnalare le predette situazioni ai servizi per il collocamento mirato e, prima ancora, ai responsabili della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione ovvero ai servizi che le amministrazioni individuano nell'ambito del proprio assetto organizzativo.

Al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo, tenuto anche conto dei profili di responsabilità connessi con l'espletamento delle predette funzioni, è opportuno che il responsabile

dei processi di inserimento delle persone con disabilità sia individuato dalle amministrazioni nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale ovvero, relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali, tra i dipendenti in posizione apicale. Per l'individuazione del responsabile, da nominare con apposito provvedimento, le amministrazioni privilegiano il personale in possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, in ogni caso, personale con spiccate capacità organizzative. Con riferimento alle figure dirigenziali, le funzioni di responsabile dei processi di inserimento possono essere conferite mediante attribuzione di incarico aggiuntivo.

È utile che:

- le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il provvedimento di nomina, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del responsabile;
- per garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, il responsabile rediga una relazione annuale sull'attività svolta anche al fine di segnalare la necessità o l'opportunità di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate per facilitare l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità.

Con riferimento alla figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone e dello svolgimento dei compiti assegnati, si richiamano le disposizioni normative in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e, con riferimento alla dirigenza, anche l'articolo 21, del d.lgs. 165/2001 ritenendo opportuno attribuire obiettivi specifici in relazione al ruolo assegnato.

Sezione prima: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2.